



SENT. 269/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente relatore
Dott. Domenico GUZZI	Consigliere
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59544** del registro di segreteria proposto da **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardacchione (c.f. NRDNTN79H25L273Q, indirizzo pec: studiolegalenardacchione@pec.it)

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

n.681/2021, depositata in data 27 luglio 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2024, svolta con l'assistenza della

dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, l'avv. Valentina

Bergami, delegata dall'avv. Nardacchione, per l'appellante e l'avv.

Antonietta Coretti, per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale pugliese, in

composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellato, ex

militare della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 26 novembre 2015 con

un'anzianità di servizio di anni 14, mesi 4 e giorni 24 maturata alla data del

31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, dunque, destinatario del

sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12,

della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto

alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con

l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n.1092.

Il giudice di primo grado si è conformato alla sentenza delle Sezioni riunite n.1/2021/QM, che – attraverso l'individuazione del coefficiente annuo del 2,44% da applicare alla quota retributiva del trattamento pensionistico - ha risolto la questione relativa al computo della “*quota retributiva*” della pensione da liquidare con il sistema “*misto*” al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni in quanto la medesima decisione ha negato l'applicabilità di tale coefficiente ai cosiddetti “under 15”.

Avverso il sig. OMISSIS ha proposto appello, col patrocinio dell'avv. Nardacchione, con un atto depositato sul sistema informatico “Giudico” mediante caricamento nell'apposita area (“DAeD”) in data 13 dicembre 2021, senza la relata di notificazione del gravame all'INPS; successivamente, in data 22 marzo 2022 ha anche depositato una copia cartacea conforme all'originale telematico.

L'appellante ha sollevato il seguente motivo: **“Violazione e falsa applicazione della disciplina prevista dall'art.54 D.P.R. n.1092/1973 relativa al personale militare”.**

L'appellante si duole dell'ingiustizia della decisione, invocando a sostegno la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, che ha fissato il seguente principio di diritto: “ *la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1 comma 12, Legge nr. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni, va calcolata*

tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Conclusivamente ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente riconoscimento in suo favore del diritto al ricalcolo della quota di pensione assoggettata al regime retributivo con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44 % per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, unitamente alla condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Successivamente, in data 23 luglio 2024 l'appellante ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art.306 c.p.c., a cui ha allegato la copia dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza odierna, datato 1° marzo 2024, entrambi notificati a mezzo pec all'INPS - Direzione provinciale di Foggia - ed al legale dell'Istituto previdenziale costituitosi in primo grado (avv. Ilaria De Leonardis dell'Avvocatura regionale), in data 29 marzo 2024.

Nell'atto di rinuncia rappresenta di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto l'INPS gli ha comunicato, in data 8 marzo 2024, la determinazione amministrativa con cui ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico applicando l'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva della pensione da calcolare con il sistema "misto", con conseguente accredito degli arretrati.

L'INPS si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 18 settembre 2024 in cui, nel rilevare che l'appello non è mai stato notificato nel termine di impugnazione della sentenza di primo grado, ma solo in data 29

marzo 2024, si è opposto alla richiesta di estinzione del giudizio atteso che essa è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per violazione degli artt.177, 178 179 e 180 c.g.c. Ha precisato anche che la declaratoria di inammissibilità non può essere ostacolata dalla determina di riliquidazione della pensione, perché adottata solo nelle more del presente giudizio. Conclusivamente chiede che l'appello venga dichiarato inammissibile.

In data 3 ottobre 2024 l'appellante ha depositato note di replica alla memoria di costituzione in cui afferma che la tesi dell'INPS è smentita dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (richiama Cons. di Stato n.3457 e n.3256 del 2013, n.6190/2012), avendo l'Inps provveduto alla riliquidazione; pertanto ha insistito nelle declaratoria di estinzione del giudizio.

Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Bergami, comparso per delega per il sig. OMISSIS, in ordine al profilo pregiudiziale, ha evidenziato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte è stata sanata dalla costituzione in giudizio dell'INPS, successiva all'atto di rinuncia; si è rimessa al Collegio quanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

L'avv. Coretti ha insistito sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, rappresentando che l'Istituto previdenziale si è costituito solo al fine di evidenziare la specificità del presente giudizio, che non è stato instaurato validamente.

Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume rilevanza pregiudiziale e dirimente la questione di inammissibilità del

gravame eccepita dall'INPS nella memoria di costituzione, ma comunque

rilevabile d'ufficio (*ex multis*, Sez. II App. n.158/2024, n. 131/2023, n.

148/2022, n. 101/2022).

L'art. 178 del codice della giustizia contabile c.g.c. statuisce che:

“1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (....).

- “I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, (.....).

(....)

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (....)”.

Il successivo art. 180 del medesimo c.g.c. prevede che:

“1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.

Alla luce delle predette disposizioni, il gravame va, dunque, prima notificato, nei termini ivi previsti, e successivamente depositato, con la prova delle eseguite notifiche, sempre nel rispetto dei termini di legge, aventi natura perentoria, così come emerge dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate.

Tale perentorietà si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto di appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado di appello (in termini, Sez. II App., n.158/2024, n. 131/2023, n.328/2021, n. 789/2017; Sez. III App. n.266/2022).

Orbene, nella fattispecie all'esame, l'atto d'appello risulta essere stato depositato dal sig. OMISSIS presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sul sistema informatico “Giudico” mediante caricamento nell'apposita area (“DAeD”) in data 13 dicembre 2021, senza la relata di notificazione del gravame all'INPS.

Detta mancanza non può assolutamente ritenersi sanata dalla successiva notificazione intervenuta, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, solo in data 29 marzo 2024, allorquando il termine perentorio per la proposizione dell'appello - fissato dall'art.178 c.g.c., in mancanza di notifica della sentenza, in un anno dalla data di pubblicazione - era ampiamente spirato e quindi l'appellante era decaduto dal potere di

	8	SENT. 269/2024	
	impugnazione. Tantomeno è stato poi - ovviamente - rispettato l’ulteriore		
	termine perentorio di 30 giorni per il deposito dell’appello notificato, con la		
	prova delle avvenute notifiche, ai sensi dell’art.180, comma 1, c.g.c.		
	Va rilevato, altresì, che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante neanche		
	alla rituale costituzione in giudizio dell’INPS in quanto la mancata notifica del		
	gravame integra una ipotesi di nullità-inesistenza, come tale non suscettibile		
	di sanatoria <i>ex tunc</i> per effetto della costituzione dell’appellato, con la		
	conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica		
	dell’atto introduttivo e <i>“ciò a prescindere dalla circostanza che in sede di</i>		
	<i>costituzione sia stata o meno eccepita l’inesistenza, non potendosi</i>		
	<i>evidentemente in alcun caso “sanare” un atto e/o attività che non esiste in</i>		
	<i>termini fattuali e giuridici”</i> (Sez.II app.n.158/2024 che richiama Cass. Sez.II		
	n.2408/2024; id., Cass. Sez.V n.15776/2023, Cass. Sez.III n. 23968/2017).		
	Giova precisare, per mera completezza che non sono assolutamente conferenti		
	i precedenti giurisprudenziali del giudice amministrativo richiamati		
	dall’appellante nella memoria prodotta per l’odierna udienza in quanto non		
	affrontano il profilo pregiudiziale in questione.		
	In conclusione il gravame va dichiarato inammissibile.		
	Compete ovviamente all’INPS provvedere ad adottare gli atti amministrativi		
	conseguenziali.		
	La definizione del giudizio attraverso la decisione unicamente di una		
	questione pregiudiziale giustifica la compensazione integrale delle spese del		
	giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		

	9	SENT. 269/2024	
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , nei termini di cui in		
	motivazione,		
	- dichiara inammissibile l'appello;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 OTTOBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		

Depositato in Segreteria il 31 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

